



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

Allegato D

Norme per la registrazione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)

ALLEGATO_4_ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0081006.26-12-2023



Pietro
Marturano
27.12.2023
09:54:41
GMT+01:00

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
0.0	18/12/2023	Prima emissione	GDL decreto ANSFISA Prot. 008967 - 7.3.22	GDL decreto ANSFISA Prot. 008967 - 7.3.22	Marturano	Marturano

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Definizioni.....	3
3. Generalità	3
4. Contenuti del Registro dei veicoli.....	3
5. Attribuzioni del NIV	4
6. Registrazione dei veicoli già circolanti.....	5
7. Registrazione dei nuovi veicoli	5
8. Processo di registrazione dei veicoli all'interno del SGS	5

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento disciplina i requisiti necessari per effettuare la registrazione dei veicoli dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata.

Le presenti norme si applicano agli esercenti in possesso dell'autorizzazione di sicurezza.

2. Definizioni

Si riportano le definizioni utilizzate all'interno del presente documento:

- a. **Registro dei veicoli:** il Registro di immatricolazione gestito da ciascun esercente del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata;
- b. **Numero di identificazione del veicolo (NIV):** codice alfanumerico di nove cifre dove i primi tre caratteri sono rappresentati da lettere che identificano il singolo gestore;
- c. **Numero Seriale o di fabbricazione (NF):** indicazione della matricola del veicolo rilasciata dal costruttore che dovrà essere punzonata sul telaio o simile;
- d. **Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DIGIFEMA):** l'Organismo investigativo nazionale di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

3. Generalità

Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli circolanti sulle linee dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata in esercizio, è necessario che presso ciascun esercente, in possesso dell'autorizzazione di sicurezza, sia istituito il "Registro dei veicoli" contenente almeno le informazioni indicate al successivo capitolo 4 per ciascun veicolo immesso in esercizio.

Tali registri dovranno essere di tipo informatico e garantire sempre la tracciabilità delle modifiche apportate e la protezione dei dati inseriti. L'architettura dei sistemi di gestione dei registri rientra sotto la responsabilità dei singoli esercenti.

I contenuti dei registri dovranno essere resi disponibili al personale di ANSFISA, della DIGIFEMA, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'Autorità giudiziaria.

Un estratto del contenuto del registro dovrà essere parte integrante della documentazione del Sistema di gestione della sicurezza di ogni singolo esercente.

4. Contenuti del Registro dei veicoli

Il "registro dei veicoli" dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. Numero di identificazione del veicolo (NIV);
2. Numero Seriale o di fabbricazione (NF);
3. Codice di omologazione (*solo per i filobus*);
4. Indicazione del proprietario: questo requisito sarà relativo alla corretta individuazione del proprietario del veicolo e dovrà essere rappresentato dai seguenti campi:
 - a. nome
 - b. partita iva
 - c. indirizzo
 - d. città
 - e. codice postale
 - f. pec
5. Indicazione dell'esercente: questo requisito sarà relativo alla corretta individuazione dell'esercente e dovrà essere rappresentato dai seguenti campi:
 - a. nome

- b. partita iva
 - c. indirizzo
 - d. città
 - e. codice postale
 - f. pec
6. Soggetto responsabile della manutenzione: questo requisito sarà relativo alla corretta individuazione del soggetto responsabile della manutenzione del veicolo e dovrà essere rappresentato dai seguenti campi (*non si applica ai filobus*):
- a. nome
 - b. partita iva
 - c. indirizzo
 - d. città
 - e. codice postale
 - f. pec
7. Anno di fabbricazione del veicolo;
8. Km percorsi (*il campo deve essere aggiornato con cadenza almeno trimestrale*);
9. Riferimenti all'autorizzazione di immissione in servizio;
10. Sistema di protezione installato;
11. Stato della registrazione: questo requisito rappresenta lo stato della registrazione del veicolo che potrà essere:
- a. *Esercizio*: in caso di veicolo utilizzato regolarmente per lo svolgimento delle attività di trasporto;
 - b. *Sospeso*: in caso di veicolo accantonato temporaneamente dalla circolazione in attesa di riprendere servizio;
 - c. *Ricoverato*: in caso di veicolo escluso dalla circolazione e ricoverato in un parco chiuso e non sarà più reimmesso in esercizio (ma non demolito);
 - d. *Demolito*: in caso di veicolo escluso dalla circolazione per demolizione dello stesso che dovrà risultare da apposito "certificato di avvenuta demolizione";
12. Note: questo sarà un campo descrittivo per inserire eventuali note aggiuntive se necessario;
13. Restrizioni: questo sarà un campo descrittivo per tracciare eventuali restrizioni alla normale circolazione del veicolo.

5. Attribuzioni del NIV

A ciascun veicolo, prima della sua registrazione e quindi prima della sua immissione in esercizio, deve essere attribuito un NIV.

Tale codice, che rappresenta la matricola del veicolo stesso per tutta la sua vita fino al momento della dismissione, è composto da nove caratteri alfanumerici che rappresentano:

1 ^a cifra	2 ^a cifra	3 ^a cifra	4 ^a cifra	5 ^a cifra	6 ^a cifra	7 ^a cifra	8 ^a cifra	9 ^a cifra
Cifre (lettere) rappresentative del gestore			Cifre (numeri) rappresentative della serie del veicolo			Cifre (numeri) rappresentative del progressivo		

Il codice NIV deve essere visibile su ciascuna fiancata dei veicoli.

6. Registrazione dei veicoli già circolanti

Ciascun esercente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà aver completato l'inserimento di ciascun veicolo in esercizio nel "Registro dei veicoli" appositamente predisposto, al fine di garantirne il regolare servizio.

7. Registrazione dei nuovi veicoli

La registrazione deve essere effettuata prima dell'immissione in esercizio del veicolo, secondo idonee procedure definite dall'esercente all'interno del proprio sistema di gestione della sicurezza. Pertanto, un veicolo che non sia regolarmente registrato non potrà svolgere servizi.

8. Processo di registrazione dei veicoli all'interno del SGS

Il Sistema di Gestione della Sicurezza dovrà contenere una apposita procedura che descriva il processo di registrazione dei veicoli utilizzati dall'esercente per i propri servizi, contenete l'individuazione delle figure aziendali coinvolte nelle singole fasi del processo di registrazione, nonché delle relative tempistiche.

9. Inserimento dati in-cloud

Gli esercenti sono tenuti ad inserire tutti i dati dei propri veicoli all'interno della piattaforma in-cloud che predisporrà l'ANSFISA.